

**LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTO TERZO
DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MERCATO NELL’AMBITO
DELLA FIERA “MAREMMA D’AMARE” VIII^ EDIZIONE – 21-22-23 APRILE
2023.**

Sommario

Art. 1 Oggetto dell'avviso pubblico	3
Art. 2 individuazione del percorso	3
Art. 3 Caratteristica, durata e composizione della Fiera Maremma d'aMare – Ed. 2023	3
Art. 4 Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione	4
Art. 5 Divieto di cessione del contratto e subappalto:	5
Art. 6 Oneri economici della concessione:	5
Art. 7 Principali oneri a carico dell'aggiudicatario e obblighi del Comune:	5
Art. 8 Criteri e pesi per la valutazione dell'offerta:	8
Art. 9 Regime di inadempienza	8
Art. 10 Revoca della concessione e penali	8
Art.11.- Oneri diversi a carico dell'organizzatore	9
Art. 12. Esenzione dalla responsabilità solidale	9
Art. 13. Osservanza della normativa sulla sicurezza	9
Art. 14 - Polizza assicurativa	9

Art. 1. Oggetto dell'avviso pubblico

Il fine tipico e straordinario della FIERA MAREMMA D'AMARE è caratterizzato da aspetti aggregativi, culturali, tradizionali, turistici e commerciali.

L'oggetto dell'avviso pubblico è l'individuazione di un unico soggetto organizzatore, nell'ambito della FIERA MAREMMA D'AMARE VIII^a Edizione anno 2023, del mercato e la relativa concessione di suolo pubblico. Il numero dei posteggi è a discrezione dell'organizzatore, **e comunque non inferiori a 60 (sessanta)**, secondo uno specifico progetto della fiera straordinaria, presentato dai soggetti organizzatori partecipanti all'avviso, che dovrà, tra l'altro, tenere conto del contesto edilizio urbano in cui si inseriscono i posteggi e dovrà proporre una qualificata tipologia di arredo urbano, con interventi, dove necessari, di riqualificazione e manutenzione dell'area. La FIERA MAREMMA D'AMARE VIII EDIZIONE (2023) prevede posteggi senza strutture fisse. L'allestimento dovrà essere omogeneo così da garantire un'immagine coordinata a tutta l'iniziativa.

I vincoli per la localizzazione dei posteggi sono fissati nell'area a disposizione tassativamente individuata, come da allegata **planimetria (Allegato A)**. La superficie complessiva della fiera straordinaria non dovrà superare quella indicata nella suddetta planimetria ad esclusione delle corsie che dovranno avere una larghezza non inferiore a mt 2,50 e delle altre aree riservate al pubblico.

Art. 2. individuazione del percorso

L'area pubblica adibita all'attività commerciale del mercato è individuata in Montalto Marina ed è quella compresa **tra via Tevere (dall'incrocio via Marta all'incrocio con via del Palombaro) – Via del Palombaro fino all'incrocio con via Arbea – tratto iniziale di Via Arbea** come meglio individuata nella planimetria allegata al presente atto per **circa 690 metri lineari. (Allegato A)**.

Il comune si riserva la facoltà di modificare l'entità delle superfici o di variare parzialmente il percorso qualora per sopravvenute esigenze si verifici la necessità e/o l'urgenza o una migliore organizzazione della fiera complessivamente progettata. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per il concessionario per risolvere il contratto se non nel caso in cui la diminuzione sia superiore al 15% della superficie globale oggetto di concessione. Gli oneri economici e fiscali a carico dell'organizzatore saranno conseguentemente rideterminati.

Art. 3. Caratteristiche, durata e composizione della Fiera Maremma d'aMare – Ed. 2023

La FIERA MAREMMA D'AMARE – Ed. 2023 si svolgerà dal **21/04/2023 al 23/04/2023**.

Da tale periodo sono escluse le giornate necessarie per il montaggio e lo smontaggio delle strutture fieristiche.

Gli stands dovranno essere dedicati esclusivamente alla vendita dei sotto elencati prodotti:

- **Antiquariato, antiquariato minore e da collezione, antiquariato d'epoca;**
- **Arte, antica, moderna, contemporanea e sacra;**
- **Artigianato e oggettistica;**
- **Editoria, stampa, grafica e fumetteria;**
- **Filatelia e numismatica;**
- **Hobbies e collezionismo;**
- **Prodotti locali, prodotti enogastronomici, produttori agricoli propri;**
- **Street food (in una percentuale numerica massima del 10% rispetto al numero totale dei banchi);**
- **Enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà, d'inclusione sociale e promozione turistico-culturale.**

Nella presentazione del progetto, completo di relazione tecnica-descrittiva con l'indicazione delle specializzazioni merceologiche per ciascuna postazione, potrà essere ricompresa per la vendita di prodotti locali, enogastronomici, street food, anche la somministrazione di alimenti e bevande, ferma restando la titolarità delle autorizzazioni amministrative di ciascun partecipante e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa.

È vietata la vendita di oggetti preziosi, esplosivi, armi di qualunque genere o tipo, materiale pornografico, animali, merci che risultino offensive per il pubblico decoro.

Allegato 1)

In riferimento alle disposizioni del Testo unico sul Commercio della Regione Lazio (LR n 22 del 06/11/2019 art 50 comma 2) l'organizzatore potrà accogliere la richiesta di partecipazione al mercato da:

- a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;
- b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale (c.d. hobbisti);
- c) operatori artigianali, regolarmente iscritti nell'albo delle imprese artigiane, esclusivamente per la vendita di beni di propria produzione;
- d) enti di solidarietà, associazioni, cooperative o altri organismi collettivi la cui attività e presenza nel mercato abbia una chiara e riconoscibile finalità di solidarietà, d'inclusione sociale e promozione culturale.

Gli operatori di cui alla precedente lettera b), possono partecipare ai mercatini fino ad un massimo di otto volte l'anno come da normativa regionale. Agli stessi non è richiesto titolo abilitativo e devono munirsi di un tesserino "hobbisti" personale, non cedibile che deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

Art. 4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione.

3.1. Requisiti di ordine generale:

Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti:

- Imprese in possesso dei requisiti per l'organizzazione di mercati e fiere /Cooperative/Imprese Sociali/Associazioni di categoria, sportive, culturali e giovanili/Pro-Loco con esperienza almeno triennale nel settore, in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento di tutte le attività previste.
- imprese e soggetti singoli in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Assenza delle cause di divieto e decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.

Non partecipare in un più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi in raggruppamento o consorzio.

Per la definizione di "soggetti ammessi alla procedura pubblica" si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08).

In caso di più imprese/Associazioni/Organismi/Enti collaboranti dovrà essere chiaramente indicato il soggetto capofila ("**gestore**") che sarà l'unico interlocutore dell'Amministrazione Comunale e che dovrà assumere la piena e totale responsabilità dell'organizzazione, della gestione, del coordinamento e della conduzione del progetto stesso. A tal fine sarà stipulata un'apposita convenzione tra il comune di Montalto di Castro e il soggetto organizzatore.

I soggetti partecipanti dovranno, in ogni caso, trovarsi nella condizione di assenza delle cause di divieto e decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii e non partecipare in un più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi in raggruppamento o consorzio;

Non saranno ammessi in ogni caso soggetti che perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e dell'Amministrazione comunale o che abbiano con essa contenzioni in corso.

Allegato 1)

3.2. Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (CCIAA) per l'esercizio delle attività di organizzazione di mercati, sagre, fiere, servizi ed eventi riferibili all'affidamento in oggetto, o, per le associazioni culturali, sportive, giovanili, Pro-Loco, possesso dell'atto costitutivo regolarmente registrato;

3.3. Requisiti di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo:

- Esperienze nel settore "attività di organizzazione di mercati, sagre, fiere, servizi ed eventi riferibili all'affidamento" realizzate nel triennio 2020-2021-2022 quali risultino dal curriculum vitae dell'impresa/associazione con l'indicazione delle date, luoghi e eventuali enti committenti;
- I soggetti interessati devono altresì comprovare, con apposita documentazione, l'organizzazione di almeno n. 02 fiere straordinarie di dimensioni e tipologia analoga nel triennio 2020-2021-2022, data antecedente la pubblicazione del presente avviso.
- Adeguata attrezzatura tecnica;

Non saranno ammessi in ogni caso soggetti che perseguano fini contrastanti o non coerenti con gli interessi pubblici e dell'Amministrazione comunale o che abbiano con essa contenzioni in corso.

Art. 5. Divieto di cessione del contratto e subappalto:

L'affidamento operato al soggetto organizzatore della FIERA MAREMMA D'AMARE, a seguito dell'avviso pubblico, non potrà in alcun caso formare oggetto di cessione pena l'immediata decadenza e risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 174 del Codice degli appalti gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi (non si considerano terzi le imprese sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione o le imprese ad esse collegate). L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia accertato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 150/2019.

Art. 6. Oneri economici della concessione:

L'operatore dovrà corrispondere all'ente il Canone Unico Patrimoniale Mercatale, comprensivo della tassa smaltimento rifiuti giornaliera TARI, relativo all'occupazione del suolo pubblico.

Il Canone Unico è fissato a termini del vigente REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/04/2021.

La tassa smaltimento rifiuti TARI è fissato a termini del vigente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI Approvato, nella sua ultima stesura, con Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 28-06-2021;

Il Comune provvederà ad emettere il bollettino di pagamento delle suddette tasse per l'ammontare complessivo in relazione a tutta l'area soggetta ad occupazione al solo nome dell'Organizzatore. Ai sensi dell'art. 18, comma 2 del sopra citato Regolamento, *per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.*

Art. 7. Principali oneri a carico dell'aggiudicatario e obblighi del Comune

L'organizzatore si assume ogni responsabilità connessa alla organizzazione, in particolare per danni a persone o cose, o per omissioni e/o violazioni delle norme vigenti. Lo stesso riconosce e dà atto che l'Amministrazione comunale è esente da ogni e qualsiasi responsabilità, sia diretta che indiretta, per eventuali danni che a chiunque, cose comprese, dovessero capitare, a causa o in dipendenza dello svolgimento della fiera straordinaria, nonché furti, sottrazioni, danneggiamenti ed altro, dovuti a qualsiasi causa od evento, dei materiali.

Allegato 1)

- Il soggetto organizzatore affidatario, in relazione alle attività di cui al precedente articolo, sarà tenuto:
 1. ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione e gestione del mercato per la fiera oggetto del presente avviso, e di tutte le strutture e servizi necessari;
 2. a pubblicizzare, organizzare e gestire la FIERA MAREMMA D'AMARE - Ed. 2023 ai fini del reperimento del numero degli operatori economici indicato ed ogni altra forma di visibilità che vorrà dare alla manifestazione, previo coordinamento dell'Amministrazione comunale con proprio personale e propri mezzi, di cui risponde direttamente ed esclusivamente
 3. ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio la realizzazione dei seguenti servizi complementari:
 - a) realizzazione, allacciamento, fornitura e la gestione degli impianti elettrici per l'alimentazione dei punti vendita/ mercato (è assolutamente vietato l'uso di motori anche se silenziati), nonché il relativo rilascio del certificato di conformità a norma dell'impianto medesimo; gli apparecchi illuminanti devono essere del tipo chiuso con grado di protezione non inferiore a IP55;
 - b) un efficace servizio di pulizia giornaliera;
 - c) garantire una corretta raccolta differenziata e smaltimento degli eventuali rifiuti speciali;
 - d) un efficace servizio di guardiania da prevedersi obbligatoriamente nel periodo notturno;
 - e) numero adeguato di servizi igienici per l'utenza, l'eventuale personale impiegato e gli operatori economici;
 - f) vigilare affinché le imprese esecutrici degli interventi (in particolare l'impianto elettrico) siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia e rilascino tutte le certificazioni/attestazioni se e quando necessarie;
 - g) vigilare affinché, nel corso dello svolgimento delle attività, vengano tenuti comportamenti che non danneggino le aree e che rispettino le norme regolamentari;
 - h) consentire unicamente l'entrata e l'uscita degli automezzi necessari senza permetterne la sosta, al solo fine del rifornimento delle postazioni che dovrà avvenire ad inizio o fine giornata;
 - i) svolgimento, a proprio rischio, profitto e responsabilità, delle attività economiche di cui al progetto presentato in sede di avviso pubblico, assumendosi ogni alea economica e finanziaria al riguardo;
 - j) provvedere, a propria esclusiva cura, spesa e sotto la propria responsabilità, alla manutenzione ordinaria delle strutture posizionate e a qualsiasi opera necessaria alla conservazione, all'agibilità della Fiera e al pagamento delle utenze;
 - k) realizzazione, a propria cura e spese, nel rispetto delle norme vigenti, di tutti gli interventi necessari, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché la responsabilità giuridica al riguardo. I soggetti concessionari rispondono dei danni di qualsiasi natura a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione all'organizzazione e allo svolgimento di tutte le attività e servizi di propria competenza e per l'intera durata della Fiera, tenendo manlevata l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità al riguardo e da qualsiasi richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata in relazione a fatti connessi con le attività e i servizi organizzati e/o gestiti;
 - l) Predisporre tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di safety e security (piano operativo per la sicurezza e coordinamento, piano sanitario etc..) ed assumersi gli eventuali costi necessari per l'attuazione delle misure di sicurezza in esso previste al fine di garantire la salvaguardia dell'incolumità delle persone. Rimangono esclusi tutti gli adempimenti connessi alla viabilità e circolazione stradale che restano in capo al Comune di Montalto di Castro nell'ufficio della Polizia Locale.
 - m) Rispettare le disposizioni previste dalle norme vigenti per la disciplina delle attività rumorose;

Allegato 1)

- n) acquisire tutte le domande di partecipazione alla fiera da parte di operatori economici qualificati, attraverso adeguata procedura di evidenza pubblica e rispettare rigorosamente i criteri di assegnazione previsti dalle vigenti normative statali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche;
- o) consegnare all'Amministrazione comunale la graduatoria ai fini dell'affissione all'Albo Pretorio, nonché l'elenco dei partecipanti con indicazione della posizione e della superficie del posteggio;
- p) consegnare una copia della planimetria della FIERA MAREMMA D'AMARE - Ed. 2023, corredata da indicazioni relative all'assegnazione dei posteggi, almeno cinque giorni prima della manifestazione;
- q) individuare e convocare gli operatori economici selezionati al fine dell'assegnazione del posteggio;
- r) supportare i competenti uffici comunali nel posizionamento, i giorni della FIERA MAREMMA D'AMARE - Ed. 2023, degli operatori assegnatari, nelle effettuazioni delle operazioni di spunta e di tutto quello che concerne l'organizzazione della fiera straordinaria, relativamente al commercio su aree pubbliche, come dalle disposizioni di legge in materia e dalla predisposta regolamentazione comunale;
- s) gestire direttamente l'attività commerciale della fiera, provvedendo, in qualità di soggetto esterno incaricato dall'Amministrazione comunale, prima del posizionamento degli operatori economici assegnatari, alla riscossione ed alla fatturazione nei confronti degli operatori economici presenti su aree pubbliche della somma forfettaria (canone/tariffa), relativa alle spese di istruttoria e allestimento/organizzazione risultante dalla procedura per l'affidamento dell'organizzazione e gestione della fiera e del Canone Unico Patrimoniale Mercatale da egli complessivamente dovuto all'Ente. Il **Versamento del citato canone dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20/04/2023 a mezzo bollettino PagoPa**. In caso di mancato pagamento del suddetto Canone, al soggetto organizzatore affidatario non potrà essere rilasciata autorizzazione/concessione per il commercio su aree pubbliche e non potrà, pertanto, procedere al posizionamento degli operatori;
- t) provvedere a stipulare opportune polizze assicurative RCT e RCO per la copertura di eventuali imprevisti a persone e/o cose che potrebbero verificarsi nella FIERA MAREMMA D'AMARE - Ed. 2023;
- u) addebitare agli operatori una somma forfettaria (canone/tariffa), da corrispondersi a titolo di spese di istruttoria e allestimento/organizzazione, non superiore a 90,00 € (novanta/00) compresa iva, soggetto a ribasso, oltre la quota parte dovuta per il Canone Unico Patrimoniale Mercatale e già versata dal soggetto organizzatore affidatario;
- v) presentare all'Amministrazione comunale l'elenco delle presenze effettive e di spunta degli operatori e degli espositori presenti alla FIERA MAREMMA D'AMARE - Ed. 2023.
- w) Garantire i seguenti orari di apertura della fiera: tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 21.00;

Inoltre, il soggetto organizzatore affidatario, in particolare, potrà: realizzare eventuali iniziative promozionali attraverso l'organizzazione di eventi (attrazioni, animazione, musica, artisti di strada ecc.) in regola con adempimenti di legge, previo coordinamento con gli uffici comunali competenti e nel rispetto del Piano Operativo della Sicurezza già redatto;

L'affidamento operato al soggetto organizzatore della FIERA MAREMMA D'AMARE, a seguito dell'avviso pubblico, non potrà in alcun caso formare oggetto di cessione, anche parziale, pena l'immediata decadenza.

Ai sensi dell'art. 174 del Codice degli appalti gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi (non si considerano terzi le imprese raggruppate o consorziate per ottenere la concessione o le imprese ad esse collegate). L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia accertato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 150/2019.

In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l'accesso all'area della FIERA MAREMMA D'AMARE - Ed. 2023.

Allegato 1)

- L'Amministrazione comunale dovrà:
 - disporre le eventuali necessarie limitazioni al traffico veicolare laddove necessario;
 - pubblicizzare l'iniziativa sui propri siti istituzionali, sulle proprie pagine social e con gli strumenti nella propria disponibilità.

Art. 8. Criteri e pesi per la valutazione dell'offerta:

Data la peculiarità del tipo di prestazione da fornire si ritiene necessario garantire alti standard di qualità nell'allestimento e nell'offerta commerciale; pertanto l'organizzazione della FIERA MAREMMA D'AMARE - Ed. 2023 sarà affidata in esito alla valutazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Lo specifico progetto della fiera straordinaria (**offerta tecnica**), presentato dai soggetti organizzatori partecipanti all'avviso, dovrà essere valutato secondo i seguenti criteri qualitativi **[MAX 70/100 punti]**:

- esperienza maturata nella gestione e organizzazione di fiere straordinarie;
- proposta progettuale per l'organizzazione della fiera;
- proposta del piano di promozione della Fiera;

Il soggetto organizzatore affidatario potrà far pagare una somma forfettaria (canone/tariffa) agli operatori economici assegnatari dei posteggi della FIERA MAREMMA D'AMARE - Ed. 2023, sotto forma di spese di istruttoria e allestimento/organizzazione, non superiore ad € 90,00 (novanta/00), compresa Iva, per posteggio al giorno.

L'**offerta economica** sarà valutata in base al ribasso rispetto alla sopra indicata somma forfettaria (canone/tariffa), secondo il seguente criterio **[MAX 30/100 punti]**:

- 0 punti se il ribasso percentuale è pari allo 0,00%;
- 30 punti se il ribasso percentuale è pari al 100,00% (ovvero gli operatori economici assegnatari dei posteggi della FIERA MAREMMA D'AMARE - Ed. 2023 non pagheranno nessun canone/tariffa, sotto forma di spese di istruttoria e allestimento/organizzazione, al soggetto organizzatore affidatario);
- un punteggio intermedio calcolato per interpolazione lineare negli altri casi.

In altri termini detto "R%" il ribasso percentuale offerto il punteggio si calcola con la formula:

OFFERTA ECONOMICA = 0,30 x R%

Resta inteso che la somma forfettaria (canone/tariffa) è da intendersi aggiuntiva al Canone Unico Patrimoniale Mercatale, comprensivo della tassa smaltimento rifiuti TARI, che dovrà essere corrisposta all'Ente da parte del soggetto organizzatore affidatario nei termini stabiliti dal vigente Regolamento Comunale e nel presente avviso.

Art. 9. Regime di inadempienza

Il Comune potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Nel momento in cui venisse riscontrata l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni, l'Amministrazione comunale procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il soggetto organizzatore affidatario a fare pervenire le proprie contro deduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui entro suddetto termine non pervengano elementi sufficienti a giustificare le inadempienze contestate o nel caso in cui pervengano e siano ritenuti inidonei, si procederà a titolo di penale all'applicazione delle sanzioni previste.

L'applicazione delle penali non preclude, in ogni caso, eventuali azioni giudiziarie da parte dell'Amministrazione comunale, nonché richieste di risarcimento per danni materiali e morali.

Art. 10. Revoca della concessione e penali

6.1. Revoca. La gestione e organizzazione della Fiera, potrà essere revocata al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

Allegato 1)

- mancato rispetto delle norme previste dal capitolato d'oneri e dall'avviso pubblico e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di commercio e sicurezza pubblica;
- messa in opera di attrezzature ed impianti non a norma, secondo le vigenti normative di sicurezza;
- gravi violazioni o inadempienze in ordine agli obblighi assunti con la partecipazione all'avviso pubblico.

6.2. Penali. Il Comune potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

In caso di ritardi ed inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti nell'avviso e dalla convenzione di affidamento l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali, come di seguito indicato:

- in caso di ritardi ed inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni relativi all'allestimento, inadempienze o prestazioni di qualità insufficiente al corretto espletamento delle attività oggetto della concessione, potrà essere applicata, per ogni mancanza o irregolarità riscontrata, una penale in misura giornaliera pari **20,00 €**, previa formale contestazione, e nello specifico:
 - a) Numero di banchi inferiori a quelli indicati nella proposta tecnica;
 - b) Violazione dei criteri dettati all'*art. 4 - Articolazione della Proposta Progettuale*

Art.11. Oneri diversi a carico dell'organizzatore

L'organizzatore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni a persone e cose che dovessero verificarsi in dipendenza della presente concessione, qualunque sia la natura o la causa.

Sono inoltre a carico dell'Impresa aggiudicataria:

- gli oneri e rischi relativi alla gestione delle attività di organizzazione e realizzazione del mercato;
- gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nelle attività oggetto di appalto;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi ed accordi in materia di assunzione della mano d'opera e di personale da adibire all'organizzazione del mercato e contro gli infortuni sul lavoro;
- l'adozione di tutte le cautele che valgano a prevenire la possibilità di danni ai beni pubblici e privati e specialmente di infortuni alle persone addette alle stesse ed ai terzi, in osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 12. Esenzione dalla responsabilità solidale

Il Comune di Montalto di Castro rimane estraneo a qualsiasi rapporto o controversia che dovesse insorgere tra l'Organizzatore e il personale dello stesso impiegato nelle attività in oggetto nonché tra l'organizzatore e gli operatori economici che prenderanno parte al mercato.

Art. 13. Osservanza della normativa sulla sicurezza

L'organizzatore è tenuto al rispetto e all'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., di ogni altra prescrizione che potrà essere imposta dal Piano Operativo di Sicurezza dell'organizzazione complessiva della Fiera Maremma d'aMare 2023.

Art. 14. Polizza assicurativa

L'organizzatore si impegna a tenere sollevato il Comune da responsabilità di ordine civile e/o penale per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in dipendenza e conseguenza della attività esercitata.

Allo scopo, è fatto obbligo all'operatore economico di provvedere alla stipulazione di polizze di assicurazione R.C, per la durata della concessione a copertura dei rischi seguenti:

- a) R.C.T. (per danni a terzi). La copertura R.C.T. dovrà assicurare tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività regolate dalla presente convenzione.
- b) R.C.O. (responsabilità civile per operatori soggetti e per quelli non soggetti ad assicurazione obbligatoria INAIL). La copertura R.C.O. dovrà inoltre prevedere il risarcimento degli infortuni contemplati nel D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. soprarichiamato e dovrà essere estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.